

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ – Provincia di Napoli – Modifica ed integrazione Statuto Comunale.

Con delibera di C.C. n. 45 del 04/08/2009, esecutiva ai sensi di legge, sono stati modificati, integrati ed aggiunti i seguenti articoli del vigente Statuto.

Articolo 17 comma 2 viene modificato come segue:

“Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente.”

Integrazione con l'articolo 17 - bis e 17- ter

Art. 17 - bis

Presidenza del Consiglio comunale - Istituzione ed elezione

1. È istituita la presidenza elettiva del Consiglio comunale composta dal Presidente e da un Vicepresidente con funzioni vicarie, eletti dal Consiglio nel suo seno, dopo la convalida degli eletti, con distinta votazione a schede segrete, a maggioranza assoluta di voti.
2. La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. Gli eletti dichiarano di accettare le cariche e tali dichiarazioni sono registrate a verbale. Essi assumono immediatamente la carica.
3. Alla prima applicazione della presente norma il Consiglio provvede nella riunione indetta immediatamente dopo la sua entrata in vigore.

Art. 17 - ter

Funzioni e status del Presidente del Consiglio

1. Le funzioni del Presidente del Consiglio comunale sono esercitate in conformità ai principi del Testo Unico e dello statuto ed alle disposizioni del regolamento.
2. Al Presidente del Consiglio comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
5. Il Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale, previste dall'art. 42 e dalle altre disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
6. Il Presidente del Consiglio comunale:
 - assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - convoca e presiede la Commissione dei presidenti dei gruppi consiliari;
 - promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo statuto e, in conformità allo stesso, l'attribuzione alle minoranze della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia;
 - attiva l'istruttoria prevista dall'art. 49 del Testo Unico n. 267/ 2000 sulle deliberazioni d'iniziativa dell'Assemblea e dei Consiglieri, nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;
 - programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
 - promuove e coordina, secondo le modalità stabilite dal presente statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;

- cura rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore civico, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto;
 - promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone il terzo comma dell'art. 8 del Testo Unico ed in conformità allo statuto ed all'apposito regolamento;
 - promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dall'art. 43 del Testo Unico, dallo statuto e dal regolamento;
 - adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento.
7. Il Presidente del Consiglio comunale, lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto:
- all'aspettativa non retribuita disciplinata dall'art. 81 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
 - ai permessi retribuiti e licenze di cui agli artt. 79 e 80 del T.U.;
 - all'indennità di funzione stabilita dall'art. 82 del T.U., alle condizioni dallo stesso previste, e dall'art. 5 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, con le maggiorazioni di cui all'art. 2 e gli aumenti o diminuzioni di cui all'art. 11 dello stesso decreto ministeriale.

Articolo 18 comma 5 viene modificato come segue:

“ La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica o di un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di S. Maria la Carità”

Articolo 32 comma 2 viene eliminato

Articolo 32 comma 5 viene modificato come segue

“ riceve le interrogazioni e le mozioni che trasmette al Presidente del Consiglio per la successiva sottoposizione al Consiglio stesso come previsto dall'articolo 24”

CAPO 4 REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA viene modificato come segue:

Articolo 98 Incompatibilità e ineleggibilità

comma 1 sostituire “i Revisori dei conti” con “il Revisore dei conti”

comma 2 sostituire “non possono essere nominati revisori dei Conti coloro che sono” con “non può essere nominato revisore dei Conti colui che è”:

a) “componente degli organi dell'Ente in carica ovvero cessato dalla carica da meno di due anni”

b) **Eliminare**

c) **Uguale**

d) **“dipendente dell'Ente”**

e) **“dipendente della Regione Campania....”**

f) **“coniuge, parente ed affine ...”**

comma 4 sostituire “i Revisori dei conti” con “il Revisore dei conti”

Articolo 99 Durata e limiti dell'incarico così modificato

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 234 del TUEL e cioè tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri, dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina.

2. Il Revisore dei conti è rieleggibile per una sola volta.

3. Al Revisore si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

4. Il revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi con i seguenti limiti:

A) non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,

B) non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti
C) e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

5. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 4

6. Il revisore dei conti, entro 30 giorni dalla scadenza del mandato, provvederà a consegnare una relazione al Consiglio contenente considerazioni sull'andamento gestionale dell'esercizio in corso e sulle norme comportamentali dell'organo stesso, al fine di garantire una piena continuità di giudizio sull'attività del comune.

Articolo 100 Cessazione dalla carica - uguale

Articolo 101 Inseadimento

Comma 1 modificare "il Collegio dei revisori "con "il Revisore dei conti"

Comma 3 modificare "il Collegio dei revisori "con "il Revisore dei conti"

Articolo 102 Funzionamento dell'Organo di revisione economico – finanziaria così modificato:

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni come indicate nell'articolo 4104, il Revisore dei conti dispone all'interno della sede comunale, di idonei locali e adeguate suppellettili e di tutto quanto è necessario all'assolvimento dell'incarico.

2. Il revisore redige verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate. I verbali numerati progressivamente sono conservati presso il settore economico – finanziario.

3. Il revisore può svolgere controlli su atti inerenti specifiche materie a tal fine, il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Ente.

4. Il revisore partecipa:

a) A tutte le riunioni di consiglio comunale che trattano argomenti sui quali abbia espresso parere e alle riunioni del consiglio in genere, se invitato.

b) A tutte le riunioni della Giunta Comunale se invitato.

Articolo 103 così sostituito:

1. Le sedute dell'organo di revisione economico – finanziaria non sono pubbliche. E ad esse possono partecipare esclusivamente:

a) Il Sindaco o l'assessore alle finanze o un consigliere o assessore delegato;

b) Il Segretario comunale

c) Il responsabile del settore economico – finanziario

Articolo 104:

Comma 1 modificare " Collegio dei revisori "con " Revisore dei conti"

Comma 2 modificare " Collegio "con " Revisore"

Comma 3 modificare " Collegio dei revisori "con " Revisore dei conti"

Comma 4 modificare " revisori "con " Revisore"

Comma 6 modificare " revisori "con " Revisore"

Comma 7 modificare " Collegio "con " Revisore"

Articolo 105:

Comma 1 modificare " Collegio dei revisori "con " Revisore dei conti"

Comma 4 modificare " revisori "con " Revisore"

Articolo 106 viene così modificato:

“Articolo 106 Compenso del Revisore dei Conti”

1. Il compenso base del revisore dei conti è stabilito con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro ed è aggiornato ogni tre anni.
2. Il compenso è indicato nella delibera di conferimento dell'incarico con esclusione di qualsiasi somma a titolo di rimborso spese viaggio.

Il Segretario Comunale
d.ssa Filomena Zamboli

Il Sindaco
dr . Francesco Cascone